

Decreto n. 1308 del 24/01/2022

Oggetto: D.L. 109/2018, art. 18, comma 1, lett. b). Ordinanza n. 2 del 6 dicembre 2018 e Ordinanza n. 4 del 15 febbraio 2019.

Provvedimento di concessione dei contributi per gli interventi di riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo, non classificati agibili, che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 21 agosto 2017.

Comune di Casamicciola Terme – Istanza presentata dalla: **Sig. ra DI MEGLIO MARIA** Contributo concedibile **Euro 101.222,95**

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 (G.U. n. 269 del 19.11.2018), recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze", e in particolare il Capo III, articolo 17, comma 2, che dispone, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un commissario straordinario per la riparazione la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017;

CONSIDERATO che la legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'art. 1, comma 460, prevede che il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato fino al 31 dicembre 2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2018, registrato dalla Corte dei Conti il 13.11.2018 al n. 2052, con il quale il Consigliere Carlo SCHILARDI è stato nominato "Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 19 del citato decreto-legge 109/2018 il Commissario straordinario - Cons. Carlo SCHILARDI - è intestatario della Contabilità Speciale n. 6103 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma nella quale confluiscono le risorse finanziarie a vario titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma e per l'assistenza alla popolazione;

PRESO ATTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 12/11/2020 al n. 2609, il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017, Carlo SCHILARDI è stato riconfermato, senza soluzione di continuità, nell'incarico ricoperto, fino al 31/12/2021;



VISTO che ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) del citato decreto-legge 109/2018 il Commissario, vigila sugli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui all'articolo 20, nonché coordina la concessione ed erogazione dei relativi contributi;

VISTO che l'art. 18, comma 2, del D.L. 109/2018 prevede che il Commissario straordinario provveda all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo;

VISTO che all'art. 20, comma 1, del D.L. 109/2018 è previsto che "Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 17, con gli atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, il Commissario straordinario provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base dell'entità del danno subito a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c)";

VISTO che l'art. 21 del D.L. 109/2018 disciplina i criteri e le modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata;

VISTO che all'art. 23, comma 1, del D.L. 109/2018 è previsto che "Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 17, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES [...], che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione di carattere non strutturale, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici di cui all'articolo 17 e lo stato della struttura, e attesti la valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture";

VISTO che all'art. 24, comma 1, del D.L. 109/2018 è previsto che l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati ai Comuni di cui all'art. 17 del decreto medesimo con la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo;

VISTO che all'art. 24, commi 3 e 4, del D.L. 109/2018 si prevede che i Comuni, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la documentazione relativa all'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori di cui all'articolo 21, comma 13 del decreto medesimo, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche e che il Commissario straordinario o suo delegato definisca il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del D. L. n. 109/2018 i contributi sono erogati, a valere sulle risorse di cui all'articolo 19 del D.L. n. 109/2018, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;

VISTE l'Ordinanza n. 2 del 6 dicembre 2018 e l'Ordinanza n. 4 del 15 febbraio 2019 attraverso le quali il Commissario straordinario, rispettivamente, ha disciplinato l'iter procedimentale per l'avvio degli interventi di riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici, temporaneamente inagibili, nonché i criteri e le modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli interventi medesimi;



VISTO che la Sig.ra Di Meglio Maria, in qualità di nuda proprietaria dell'unità immobiliare censita al foglio 2, particella 1138 sub 2, con delega scritta da parte del Signor Mattera Michele, ha presentato al Comune di Casamicciola Terme istanza con la quale ha richiesto la concessione di un contributo per la realizzazione di interventi di riparazione dei danni causati dal sisma del 21 agosto 2017, acquisita al protocollo n. 3646 del 26/04/2021 dell'Ente;

PRESO ATTO il Responsabile dell'area di progetto – condoni immobili danneggiati - sisma edilizia privata - ricostruzione privata - scuole chiese e pianificazione del Comune di Casamicciola Terme, con Determinazione n. 468 del 18/10/2021, trasmessa tramite p.e.c. in pari data, ha approvato l'istruttoria del Gruppo di Lavoro per la concessione del contributo in favore della Sig.ra Di Meglio Maria, in qualità proprietaria/usufruttuaria delle due unità immobiliari, collocate al piano terra (sub 1) piano primo (sub 2) del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Casamicciola Terme, alla via Via Cittadini n. 16 e angolo Via Bosco n. 1, distinto in catasto al foglio 2, particella 1138, sub 1 e 2 il cui importo, ai sensi delle ordinanze 2/2019 e 4/2019, è determinato in € 101.222,95 (Iva e cassa incluse).

VISTO che il Sindaco del Comune di Casamicciola Terme, in data 18/10/2021 con provvedimento prot. n. 9347, ha trasmesso proposta di ammissione a contributo, a seguito dell'istruttoria di cui al punto precedente, per un importo al netto di Iva e cassa pari a \in 90.458,48, per un totale generale di \in 101.222,95 (Iva e tasse incluse);

ATTESO che dal contenuto dell'esito istruttorio del Comune di Casamicciola Terme, protocollo n. 9329 del 18/10/2021, è stato effettuato il ricalcolo del costo convenzionale per le due unità immobiliari in quanto il tecnico ha erroneamente indicato in mq 121,97 anziché mq 140,51 la superficie del sub 2 e che, per tale motivazione il costo convenzionale del sub 2 è stato ricalcolato in € 74.929,50, mentre il costo convenzionale del sub 1 è stato confermato in € 17.339,40 per un totale di € 92.268,90;

VISTO che il suddetto importo, con la maggiorazione del 20% per gli incrementi di cui all'art. 4 ord. 4/2019 comma 1 lett. b e c, conduce a un totale complessivo di € 110.722,68 a fronte di un richiesto pari a € 99.843,84;

CONSIDERATO relativamente al computo metrico estimativo, nell'allegato esito istruttorio non sono state indicate spese ritenute non ammissibili confermando l'importo indicato per un totale di € 80.277,12 che al lordo di Iva è pari € 88.304,83;

VISTO relativamente alle spese tecniche è stato richiesto ed ammesso l'importo di € 10.181,37 che al lordo di Iva è pari ad € 12.918,12;

ATTESO che il costo dell'intervento risulta, quindi, è pari a:

Costo dell'intervento	IVA sui lavori (10%)	Spese tecniche (IVA e oneri previdenziali esclusi)	Cassa previdenziale (4%)	IVA (22%)	Totale
80.277,12 €	8.027,71 €	10.181,37 €	407,25€	2.329,49 €	101.222,95 €



PRESO ATTO che il costo totale dell'intervento risulta essere pari a € 90.458,49 Iva e oneri previdenziali esclusi, è inferiore al costo convenzionale, pari a € 110.722,68 Iva e oneri previdenziali esclusi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 dell'ordinanza n. 4, e dell'Allegato 1 della medesima ordinanza;

Costo	Costo intervento	Assicurazione	Contributo	Contributo
convenzionale (Iva	ammesso		concedibile	concedibile
e cassa escluse)	(Iva e cassa escluse)		(Iva e cassa escluse)	al lordo di Iva e cassa
€ 110.722,68	€ 90.458,49	€ 0,00	€ 90.458,49	€ 101.222,95

PRESO ATTO che il tecnico incaricato è l'Arch. Maurizio Pirulli, iscritto all'ordine degli architetti della provincia di Napoli al n. 6021 e che le spese tecniche rientrano nei limiti dell'art. 30 del D.L. n. 109/2018;

PRESO ATTO che l'impresa appaltatrice dei lavori è la società a responsabilità limitata "AMALFITANO COSTRUZIONI" con sede legale in Forio alla via Francesco Calise n. 62, la cui iscrizione nell'elenco dell'anagrafe Antimafia degli esecutori risulta verificata in data 12/01/2022 con scadenza in data 04/03/2022.

CONSIDERATO che dalla relazione istruttoria del gruppo di lavoro di questo Commissariato, acquisita al protocollo n. 85 del 18/01/2022 si evince che la documentazione fornita dal Comune di Casamicciola Terme è coerente con quanto previsto dall'art. 2 dell'ordinanza 2 del 6 dicembre 2018 e dall'art 7 dell'ordinanza n. 4 del 15 febbraio 2019, ed alla luce della stessa, si ritiene congruo l'esito istruttorio per la somma richiesta pari a € 101.222,95 incluso Iva e oneri previdenziali;

RITENUTO, pertanto, che ricorrano le condizioni per la concessione del contributo come previsto nell'ordinanza n. 4 del 15 febbraio 2019 pari ad € 101.222,95 incluso Iva ed oneri previdenziali e che l'erogazione debba avvenire a termini dell'art. 8 dell'ordinanza medesima.

DECRETA

Per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate e confermate:

- di concedere l'importo di € 101.222,95 (centounomiladuecentoventidue/95) a titolo di contributo in favore di Di Meglio Maria per il tramite del Comune di Casamicciola Terme, per gli interventi di riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo, non classificati agibili, che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 21 agosto 2017 in attuazione dell'art. 23 del D.L. 109/2018;
- L'importo concesso, pari ad € 101.222,95 (centounomiladuecentoventidue/95) è da intendersi a destinazione vincolata in favore di Di Meglio Maria, in qualità di nuda proprietaria dell'unità immobiliare censita al foglio 2, particella 1138 sub 2, ai sensi delle ordinanze 2 e 4 del Commissario straordinario alla ricostruzione;



- La richiesta dell'erogazione dei fondi, nelle modalità previste dall'art. 8, comma 1, dell'ordinanza 4/2019, è condizionata alla verifica positiva da parte del Comune, cui è assegnata la responsabilità del procedimento, di quanto riportato nel combinato disposto degli articoli 23, comma 5, lettera a e b e nell'art. 30, commi 1 e 2, nonché della verifica relativa all'esecuzione delle opere.

Il presente decreto verrà notificato al Sindaco del Comune di Casamicciola Terme, via PEC.

Napoli, data protocollo

IL COMMISSARIO Carlo Schilardi